

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 399-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE BERLINGIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 1959

Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1, secondo comma, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, avente ad oggetto la modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, delegava il Governo ad adeguare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge medesima, le piante organiche degli Uffici giudiziari e del Ministero, nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, alla nuova ripartizione per qualifiche risultante dalla tabella *F* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1957, n. 38. Scaduto detto termine, senza che fosse stato emanato il relativo decreto del Presidente

della Repubblica, con la disposizione di cui al primo comma del presente disegno di legge si provvede ad assegnare al Governo un nuovo termine per adempiere tale adeguamento, con l'aggiunta anche dei funzionari addetti al Consiglio superiore della magistratura. Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge è stato soppresso, perchè inserito e coordinato col disposto dell'articolo 3, che regola il raggruppamento delle qualifiche.

Col primo comma dell'articolo 2, che fa obbligo agli interessati, partecipanti alla promozione alle qualifiche superiori, di trasmettere apposita istanza, si è reso analogo

il sistema delle promozioni per scrutinio a quello in vigore per i Magistrati.

È prevista, in tal modo, la eventuale diminuzione dei partecipanti agli scrutini, che riconoscano di non avere sufficienti requisiti, con la conseguente diminuzione del lavoro da parte dei Capi Uffici, delle Commissioni di vigilanza e di quella Centrale, impegnate a dare il parere sulla promovibilità dei funzionari. Inoltre, pel 2° comma dello stesso articolo 2, è richiesta, salvo esigenza di servizio, la domanda degli interessati in relazione alla destinazione alle Preture, ai fini del compimento del biennio di servizio in detti uffici giudiziari, necessario alla ammissione allo scrutinio od all'esame per la promozione a cancelliere capo od a segretario capo di 3ª classe, a norma dell'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249. Resta, così, alla discrezione dei funzionari di indicare al Ministero l'epoca più opportuna da loro prescelta, in relazione alle rispettive particolari condizioni di ciascuno, riguardo alla carriera, alla famiglia ed alla salute.

Per ultimo, con l'articolo 3 si è ovviato a possibili inconvenienti che potrebbero verificarsi nella destinazione di cancellieri e segretari in sedi di minore importanza o disagiate, sino al compimento dell'adeguamento delle piante organiche di cui all'articolo 1, 2° comma, della legge 17 febbraio 1958, numero 60, tenuto anche conto delle rilevanti vacanze negli organici di detto Personale.

Pertanto è stata concessa facoltà al Ministro di grazia e giustizia di assegnare ai posti direttivi o in sottordine, a seconda della importanza dell'Ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, escluse la massima: cioè escluse soltanto le qualifiche di cancelliere capo e di segretario capo di 1ª classe, che costituiscono un'unica qualifica, la massima delle cancellerie e delle segreterie.

Per l'esercizio della suddetta facoltà da parte del Ministro di grazia e giustizia è stato assegnato il periodo non superiore a due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, per porre un termine finale adeguato, nella attesa della completa e normale copertura degli organici e della promulgazione del nuovo ordinamento giudiziario: pel quale ultimo motivo è stato abrogato l'articolo 7, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Infine, è stata soppressa la decorrenza della entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (come era detto nel disegno della legge medesima) per dare al Ministro di grazia e giustizia l'agevole tempo nell'esercizio della facoltà di fare le assegnazioni sopra indicate.

Si confida, pertanto, che il Senato voglia approvare il disegno di legge nel testo così emendato.

BERLINGIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare alla nuova ripartizione per qualifiche le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo, di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Nel procedere a tale adeguamento il Governo ha facoltà di assegnare ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima.

Art. 2.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono partecipare agli scrutini per la promozione alle qualifiche superiori, debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e documenti che ciascuno di essi creda di aggiungere.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che intendono essere destinati alle Preture, per gli effetti di cui allo articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 249, debbono presentare apposita istanza.

Art. 3.

Fatta eccezione per la qualifica di cancelliere capo e segretario capo di 1^a classe, è sospesa l'applicazione della norma di cui al

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È assegnato al Governo della Repubblica un nuovo termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per adeguare le piante organiche degli uffici giudiziari e del Ministero, nonchè il contingente dei funzionari addetti al servizio ispettivo e al Consiglio superiore della magistratura, alla nuova ripartizione per qualifiche, di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Soppresso (Vedi art. 3).

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di assegnare, per un periodo non superiore a due anni a decorrere all'entrata in vigore

(Segue: *testo del Governo*)

primo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1958, n. 60, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *testo proposto dalla Commissione*)

della presente legge, ai posti direttivi o in sottordine, a seconda dell'importanza dell'ufficio e del numero dei cancellieri e segretari in pianta, indifferentemente funzionari delle diverse qualifiche, esclusa la massima. L'articolo 7, comma secondo, della legge 17 febbraio 1958, n. 60, è abrogato.

Soppresso.